Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Giovedì, 10 luglio** — **Numero 160**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a l anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 8.222.000, di cui L. 7.722.000 occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia da Cheren ad Agordat e L. 500.000 occorrenti per l'acquisto di materiale di trazione e rotabile.

La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.

Ad incominciare dall'esercizio 1913-914 sarà inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti sul bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagata dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia eritrea.

L'inizio dell'ammortamento delle lire cinquecentomila e la corrispondente riduzione di contributo dello Stato nel limite dei due quinti dell'annualità di ammortamento e interessi, per materiale di trazione e rotabile avranno luogo col 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale, in seguito alla esecuzione della fornitura, saranno somministrate le predette lire cinquecentomila.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Governo della colonia eritrea la somma di lire tremilioni settecentomila occorrente per i lavori più urgenti per la sistemazione del porto di Massaua, compresa la conduttura dell'acqua in quella città, e per altre opere di pubblica utilità.

La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà le somme a richiesta del Ministero delle colonie, in seguito ad analoga domanda del governatore della Colonia eritrea.

Sulle somme che verranno prelevate, la Cassa tratterrà gli interessi del 4 per cento dalla data del mandato di pagamento al 31 dicembre successivo.

L'importo dei prelevamenti effettuati in ogni anno sarà rimborsato alla Cassa predetta in trentacinque annualità comprensive di una quota di capitale e degli interessi scalari del 4 per cento decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo e pagabili a fine di anno.

Ove il pagamento delle annualità sia effettuato entro il 25 giugno di ciascun anno, sarà computato a favore della Colonia lo sconto di un semestre al 4 per cento.

Le quote annuali comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale, saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Colonia eritrea e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero delle colonie con prelevamenti sul contributo dello Stato per l'Eritrea ad incominciare dall'esercizio finanziario nel quale scadrà, al 31 dicembre, la 1ª quota da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli :* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli :* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella *A.*

Assestamento dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-913
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie.	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20.000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	474.000 —
	Totale	494.000 —
	Contributi a carico dei vettori.	
4.	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2.500.000 —
	Totale	2.500.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
16.	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l'emigrazione	12.600 —
	Totale	12.600 —

RIEPILOGO dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1912-913.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-913
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
TITOLO I.	
Entrate ordinarie	
Rendite patrimoniali	494 000 —
Contributi a carico dei vettori	2.646.000 —
Contributi diversi	80,000 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	740.000 —
Entrate diverse	261.300 —
Totale entrate effettive	4.221.300 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	12 6)0 —
RIASSUNTO	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	4.221.300 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	12.600 —
Totale generale dell'entrata	4.233.900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Tabella *B.*

Assestamento dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Provisioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-913
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese generali.	
5.	Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	6.000 —
8.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	25.200 —
9.	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	30.000 —
14.	Spese casuali ed eventuali	3.000 —
	Totale	64.200 —
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	
19.	Assistenza degli emigranti nei porti del Regno - Sorveglianza sulle locande	21.000 —
21.	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco	per memoria
25.	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	230.000 —
26.	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari addetti ai servizi dell'emigrazione	176.100 —
	Totale	427.100 —
	Assistenza e protezione degli emigrati all'estero.	
37.	Sussidi ad uffici od istituti di patronato di beneficenza all'estero	624.600 —
40.	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	60.000 —
	Totale	684.000 —
	Totale della parte ordinaria effettiva	1.115.300 —
	TITOLO II.	
	Spese straordinarie	
43.	Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento e di funzionamento) - Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio - Compensi speciali in caso di epidemie	450.000 —
48-*bis.*	Liquidazione a saldo delle spese per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle esposizioni del 1911 ed alla esposizione internazionale di igiene del 1912	5.800 —
	Totale	455.800 —
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	1.571.100 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
49.	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	72.223 —
	Totale del movimento di capitali	72.223 —

RIEPILOGO dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1912-913.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-913
CATEGORIA I. — Spese effettive.	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
Spese generali	353.406 —
Diffusione di notizie utili per gli emigranti	44.000 —

Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	878.000 —
Assistenza e protezione degli emigrati all'estero .	1.783.171 —
Fondi di riserva	300.000 —
Totale delle spese ordinarie effettive . . .	3.358.577 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Totale delle spese straordinarie effettive . . .	803.100 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. .	4.161.677 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	per memoria
Totale del movimento di capitali . . .	per memoria

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Entrate effettive.	4.161.677 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	72.223 —
Totale generale della spesa . . .	4.233.900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero 769 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di L. 60.000 da inscriversi in un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1913-914, in aumento dei fondi stanziati per le spese in servizio degli Istituti scientifici dell'Università di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 770 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nè regolate da leggi speciali.

Art. 2.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzione di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Nell'esercizio della tutela saranno osservate le disposizioni di cui al titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, ovvero della Giunta provinciale amministrativa della provincia.

Art. 5.

Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle leggi e regolamenti, che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Art. 6.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio

spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia il prefetto, ovvero un consigliere di prefettura designato dal prefetto, ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge.

Art. 7.

Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti dal detto art 52, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate con decreto Reale le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli o delle rappresentanze delle istituzioni soggette alla presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge.

Art. 8.

Il prefetto di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare in ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere.

Art. 9.

Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando una amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti dell'istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto Reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario coll'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale termine l'Amministrazione dovrà essere ricostituita.

Art. 10.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, o che per il fine loro più non corrispondano ad un pubblico interesse, possono essere soggette a trasformazione in modo di allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e di mantenere i benefizi nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

Alla trasformazione, alla revisione degli statuti e alla riforma dell'Ammistrazione si dovrà provvedere secondo le norme prescritte nel capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 11.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla legge stessa e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcuno effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti e alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibitità dirette ad impedire la tutela, le trasformazioni e le riforme amministrative e didattiche prevedute nella presente legge.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, modificato dalla legge 8 luglio 1909, n. 445, è sostitnito col seguente:

« Art. 6. — Le somme versate in eccedenza alle lire 6000 non produrranno interesse ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 772 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle spese che occorrono fino al 31 dicembre 1913 per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica sarà provveduto mediante l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore del Ministero della guerra, in conformità della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 2.

L'ammontare di buoni del tesoro ordinari, che il ministro del tesoro ha facoltà di emettere secondo la legge di approvazione del bilancio dell'entrata, potrà essere aumentato di una somma non superiore a cento milioni di lire durante l'esercizio finanziario 1913-914.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione delle somme che, in aggiunta a quella stanziata nel capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1913-914, risulteranno necessarie per effetto della disposizione del presente articolo e della legge di approvazione del bilancio dell'entrata.

Art. 3.

I Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati a valersi delle somme inscritte nei propri bilanci per effetto dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1912, n. 1352, anche pel pagamento delle spese ordinate prima del mese di dicembre 1912 in dipendenza della spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Sui fondi assegnati al Ministero della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1352, potranno venire imputate, fino alla somma di L. 9.000.000, spese concernenti acquisto di navi e di galleggianti disposto con le norme della legge 4 aprile 1912, n. 306.

Le somme disponibili su quelle già stanziate e quelle tuttora da stanziare nei bilanci della guerra e della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 29 dicembre 1912, n. 1357, saranno per ciascuno dei due bilanci distinte in due capitoli. Nel primo capitolo, con la denominazione: « Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » saranno compresi i fondi destinati alle restituzioni dovute al tesoro in dipendenza delle aperture di crediti straordinari convalidate con le leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1357. Nell'altro capitolo, con la denominazione: « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cireanica », saranno stanziate le rimanenti somme.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre negli stati di previsione della spesa dei ministeri della guerra e della marina per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 le variazioni risultanti dalle disposizioni del precedente capoverso.

Art. 4.

Le maggiori spese che dovessero verificarsi su alcuni capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 in conseguenza di richiamo di classi dal congedo, del maggior numero di incorporati nella classe di leva, del maggior numero di ufficiali richiamati dal congedo, nonchè di altri fatti dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, saranno poste a carico dei fondi autorizzati per la detta spedizione.

Art. 5.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana è esonerata dal rimborsare al Ministero della guerra la somma di L. 1,197,000 per il noleggio della nave *Menfi* e per somministrazioni ricevute durante la campagna della Libia.

Art. 6.

La somma che risulterà disponibile sull'avanzo di gestione dell'esercizio 1912-913 dopo aver prelevato L. 4.000.000 per il Demanio forestale dello Stato (legge 2 giugno 1910, n. 277) e la quota che si riconosca opportuna per la costruzione di edifici dello Stato nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) avrà la seguente destinazione:

a) lire 42.000.000 saranno assegnate in conto delle spese occorse per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (legge 29 dicembre 1912, n. 1357);

b) la somma residua si aggiungerà agli stanziamenti dei capitoli numeri 127 e 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-913, rimanendo di altrettanta somma diminuiti i fondi autorizzati per gli esercizi 1915-916 e successivi a termini dell'art. 2, primo capoverso, della legge 15 maggio 1913, n. 428.

Alla inscrizione in bilancio delle indicate somme sarà provveduto con decreti del ministro del tesoro.

Art. 7.

Le spese per i servizi nella Tripolitania e nella Ci-

renaica di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312, passano a carico del Ministero delle colonie a decorrere dal 1° gennaio 1913, fermo rimanendo il disposto dei Reali decreti 9 gennaio 1913, nn. 9 e 10 concernenti fondi stanziati negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

Per le entrate riscosse nella Libia e nelle isole dell'Egeo a tutto il 31 dicembre 1912 potrà essere consentito il versamento al netto in quei casi nei quali con le entrate stesse siasi provveduto al pagamento di spese da parte degli agenti incaricati della riscossione.

Tali spese, previo riconoscimento della loro regolarità da parte delle competenti amministrazioni, costituiranno elementi di discarico nei conti da rendersi dagli agenti predetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — BERTOLINI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 19 giugno 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rimini (Forlì).

SIRE!

Le difficoltà nelle quali da tempo si dibatte la pubblica azienda di Rimini, hanno ostacolato il regolare funzionamento dell'amministrazione comunale.

La crisi, che a stento si era potuta superare nel dicembre scorso in seguito alle dimissioni del sindaco e della Giunta municipale, per effetto delle nuove dimissioni degli amministratori, accettate dal Consiglio comunale nell'adunanza del 15 marzo scorso e seguite da quelle della maggioranza dei consiglieri, in numero superiore ai due terzi; sicchè si rese necessario lo invio di un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Nessun assegnamento può però farsi, nelle attuali condizioni, sul rimedio delle elezioni generali, occorrendo, prima di far luogo alle medesime, togliere gli ostacoli che hanno finora impedito una proficua azione amministrativa, nei riguardi soprattutto dello studio e della preparazione dei mezzi occorrenti per mettere la finanza in grado di sopperire alle nuove e crescenti esigenze della vita cittadina.

Come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza 13 giugno corrente, è indispensabile pertanto lo intervento di uno straordinario amministratore, allo scopo di assicurare adeguata soluzione ai problemi che interessano lo sviluppo dei pubblici servizi.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rimini, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Michele Varriale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 19 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Reggio Calabria.

SIRE!

Le proroghe finora intervenute dei poteri del commissario straordinario di Reggio Calabria non sono state sufficienti per condurre a termine gli atti diretti ad assicurare la soluzione delle questioni di maggiore momento della pubblica azienda, nei riguardi specialmente dell'approvazione del piano regolatore e dell'esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade.

A seguito dei decreti del 19 dicembre 1912 e 13 marzo 1913 è indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, a norma dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Reggio Calabria e furono conferiti al commissario straordinario i poteri del Consiglio, a norma dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduti i due successivi decreti, con cui fu prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale e la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 395, che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1 di questa ultima legge;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Reggio Calabria è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1911, n. 731 e 5 giugno 1913, n. 541, concernenti la temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per le nomine ai posti di ingegnere di ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza in base alle leggi sopraindicate.

Art. 1.

Coloro che aspirano ai posti di ingegnere di ultima classe, con lo stipendio annuo di L. 3000, nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, devono dimostrare, per mezzo del certificato di cui all'art. 3, lettera *i*), di aver riportato la laurea di ingegneria civile od industriale nelle scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, ed essere stati classificati in ordine di merito nella prima metà dei laureati in una delle scuole od in uno degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottenero la laurea.

Art. 2

Gli aspiranti devono presentare apposita domanda in carta da bollo da una lira al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, fossero per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il richiedente non avrà più di 29 anni allo spirare del trimestre (dell'anno civile) nel quale presenta la domanda;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto);

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità;

g) il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola d'applicazione o da altro degli Istituti indicati nell'articolo 1;

h) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nei corsi scolastici della scuola di applicazione;

i) un certificato, rilasciato dalla direzione della scuola o Istituto nel quale l'aspirante si è laureato, da cui risulti che l'aspirante stesso è stato classificato in ordine di merito nella prima metà della graduatoria nella quale è inscritto;

l) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o presso altri enti.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) devono essere stesi su carta da bollo di L. 0,50; e quelli di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 4.

Gli aspiranti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Le domande possono essere presentate in qualunque tempo finchè rimane in vigore la legge sopraindicata.

Spirato ciascun trimestre, la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza forma una graduatoria degli aspiranti riconosciuti ammissibili pel doppio titolo richiesto dalla legge, senza distinzione fra ingegneri civili ed industriali. La graduatoria è fatta in base alle classificazioni di merito formate dalle scuole e dagli Istituti da cui gli aspiranti provengono. A parità di classificazione si darà la precedenza all'aspirante più giovane di età.

Le domande degli ingegneri che per deficienza di posti non possano conseguire la nomina in un trimestre vengono prese in considerazione nel trimestre successivo, insieme ed in concorrenza alle nuove domande, purchè gli aspiranti siano ancora nelle condizioni di età prescritte dalla legge.

Art. 6.

La graduatoria è resa esecutiva con decreto Ministeriale e trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

I posti vacanti alla fine di ciascun trimestre sono conferiti in conformità della rispettiva graduatoria.

Art. 7.

Conseguita la nomina, gli ingegneri devono compiere un periodo di istruzione, non maggiore di tre mesi, presso gli uffici che saranno designati dal Ministero e dove dovranno recarsi a loro spese. Alla fine di questo periodo possono essere confermati nella loro sede o vengono trasferiti altrove, a seconda delle esigenze del servizio e delle attitudini che avranno dimostrato.

Coloro che non raggiungono la destinazione nel termine loro prefisso dal Ministero si ritengono, senz'uopo di alcuna diffida, rinunzianti al posto e sono surrogati, secondo l'ordine della graduatoria con altri degli aspiranti in essa compresi.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 luglio 1913.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Battaglia cav. Rinaldo, capitano artiglieria, promosso maggiore.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 27 febbraio 1913:

Albera cav. Enrico, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 2 marzo 1913.
Placitelli Gennaro, capitano, id. id., id. id., dal 9 id.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Capomazza cav. Francesco, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 6 maggio 1913.

Con R. decreto del 25 marzo 1913:

Romano cav. Paolo, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 2 giugno 1913.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 ottobre 1912:

Adorno Corrado, tenente, collocato in riforma, con decorrenza, dal 16 novembre 1912.

Con R. decreto del 23 febbraio 1913:

Daziano cav. Carlo, tenente colonnello, collocato in congedo provvisorio, dal 1° marzo 1913.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ciascuno indicata:
Mari cav. Raimondo, maggiore, dal 29 aprile 1913.
Franconeri cav. Vincenzo, capitano, dal 17 id.

Con R. decreto dell' 8 maggio 1913:

Rescali cav. Annibale, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Rossi Ottavio, capitano, id. id. id. id., a sua domanda.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Boccia Gerardo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio, dal 16 maggio 1913.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Leonelli Vincenzo, capitano, ufficiale istruttore tribunale militare, esonerato dalla sopraindicata carica, dal 16 giugno 1913.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

Polli Ernesto, capitano R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione del suindicato Ministero, dal 20 maggio 1913.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Ferrero cav. Francesco, capitano, promosso maggiore.
De Donato Mauro, tenente — Giustiniani nob. patrizio genovese Carlo, id., promossi capitani.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Torrigiani Fulco, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Algieri Carlo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Manso Achille, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Sicardi cav. Francesco, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio.
Zuccaro Publio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

De Jorio Giulio, sottotenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma del genio.

Con R. decreto del 3 aprile 1913:

Crocco cav. Gaetano, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Piccinini Ugo, tenente medico in aspettativa, richiamato in servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 12 gennaio 1913:

Gallo cav. Edoardo, capitano d'amministrazione, collocato a riposo, per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° febbraio 1913.

Con R. decreto del 6 marzo 1913:

Calza cav. Pio, tenente generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° aprile 1913, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 1° maggio 1913:

Caldart Casimiro, tenente fanteria — Gilli Aldo (B), sottotenente id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Fanti Guido, tenente 3 artiglieria campagna, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a sua domanda.
Grossi Giulio, id. 14 id. (T), id. id. id. id., ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, a sua domanda.
Balbo di Vinadio Prospero, id. 5 genio — Piancastelli Ettore, sottotenente 3 id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per ragione di età.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

Padoa Gustavo, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo di milizia territoriale.
Dal Vesco Alvise, tenente medico — Zingale Giuseppe, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo di riserva.

(*Continua*).

MINISTERO DELLA MARINA = Direzione generale della marina mercantile

Navi a vapore dichiarate agli effetti dei compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745 — *Esercizio finanziario* 1912-913

I. - Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati in corso di costruzione o da costruirsi (*al 1° luglio 1913*).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	Stazza lorda presunta — Tonnellate	CANTIERE E COSTRUTTORE
			Piroscafi in ferro o in acciaio.		
1	24 agosto	1911	Provv. n. 71.	210	Muggiano (Società cantieri navali riuniti).
2	16 settembre	»	id. n. 53.	3.985	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
3	19 marzo	1912	id. n. 24 (Genova) .	150	Sampierdarena (S. Bacigalupo e C.).
4	15 aprile	»	id. n. 215	5.600	Genova (N. Odero e C.)
5	19 id.	»	id. n. 216	6.200	Id. (id.).
6	19 id.	»	id. n. 217	6 200	Id. (id.).
7	20 id.	»	id. n. 76.	5.600	Muggiano (Società cantieri navali riuniti).
8	15 maggio	»	id. n. 50	5.600	Palermo (id.).
9	20 giugno	»	id. n. 77	5.600	Muggiano (id.).
10	20 id.	»	id. n. 621	90	Livorno (Cantieri marittimi e fluviali).
11	20 id.	»	id. n. 622	90	Id. (id.).
12	9 luglio	»	id. n. 57.	5.600	Ancona (Società cantieri navali riuniti).
13	8 agosto	»	id. n. 625	30	Livorno (Cantieri marittimi e fluviali).
14	3 settembre	»	id. Aosta	520	Cornigliano (Cantieri ed officine Savoia).
15	20 novembre	»	id. n. 626	30	Livorno (Cantieri marittimi e fluviali).
16	25 id.	»	id. n. 4 (Maria) . .	70	Voltri (Cantiere Luigi Nattino — Ing. P. Caminiti).
17	12 dicembre	»	id. n. 627	30	Livorno (Cantieri marittimi e fluviali).
18	12 id.	»	id. n. 628	30	Id. (id.).
19	29 gennaio	1913	id. n. 28	5.570	Cornigliano (Cantieri ed officine Savoia).
20	31 id.	»	id. n. 58	5.600	Ancona (Cantieri navali riuniti).
21	19 febbraio	»	id. n. 26 (Nini) . .	32	Sampierdarena (S. Bacigalupo e C.).
22	8 marzo	»	id. P. 74	24	Venezia (Vianello, Moro, Sartori e C.).
23	17 id.	»	id. Victor	22	Venezia (Ditta Dorigo e ing. Alexandre).
24	1° aprile	»	id. n. 64	10.600	Riva Trigoso (Società esercizio bacini)
25	31 maggio	»	id. n. 5 (Giacomo)	150	Voltri (Cantiere Luigi Nattino — Ing. Torriani).
				67.633	
	Piroscafi in legno. N. 10 piroscafi rimorchiatori pontati di piccolo tonnellaggio			450	
				68.083	

II. - Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati già costruiti o in corso di allestimento.

Navi a vapore per le quali sono già stati concessi i compensi daziario e di costruzione durante l'esercizio 1912-1913	N.	15	Tonn.	20.529
Idem durante l'esercizio 1911-912	»	2	»	824
Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati per i quali non sono stati ancora concessi i compensi	»	53	»	10.377
Totale	N.	70	Tonn.	31.730

Il direttore generale: BRUNO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con Sovrane determinazioni del 3 aprile 1913:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Romeo Boldi è stato conferito il canonicato sotto il titolo di Sant'Apollinare e di San Secondiano Martire nel capitolo cattedrale di Chiusi;

all'atto del capitolo cattedrale di Biella, col quale il sacerdote Pietro Norza è stato nominato vicario capitolare di quella diocesi;

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Giovanni Caforio è stato conferito un canonicato nel capitolo cattedrale di Taranto;

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Giovanni Allocca è stato conferito il canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Nola;

ed è stato ordinato il diniego del *R. exequatur* alla bolla pontificia, colla quale al sacerdote Nicola Finelli venne conferito il beneficio parrocchiale di Colle Sannita.

Con R. decreto del 6 aprile 1913:

È stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Marziale sac. Domenico, al canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Troia.

Rubertini sac. Michele, al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Rimini.

Dragoni sac. Antonio, al canonicato primiceriale maggiore nel capitolo cattedrale di Nusco.

Centuori sac. Luigi, al beneficio parrocchiale di San Mercurio martire in Serracapriola.

Colombo sac. Giuseppe, al beneficio parrocchiale di Sant'Agostino in Vargo.

Garibotti sac. Giovanni Antonio, al beneficio parrocchiale di San Siro in Santa Margherita Ligure.

Bianchi sac. Riziero, al beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Monte Colognola.

De Bernardi sac. Ercole Giacomo, al beneficio parrocchiale della B. V. Assunta in Cielo in Mosso Santa Maria.

Bizzoni sac. Gaetano, al beneficio parrocchiale di San Martino in Falciano di Acquasanta.

In virtù del Regio patronato, il sacerdote Giovanni Battista Rudi, è stato nominato alla parrocchia di San Michele Arcangelo in Canda.

Il beneficio parrocchiale di Santa Cecilia in Acquasparta è stato sottoposto a sequestro per misura di repressione.

Con Sovrana determinazione del 6 aprile 1913:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet:*

Alla bolla vescovile, con la quale il sac. Salvatore Bressi, nominato con Sovrano decreto del 31 ottobre 1912 al canonicato teologale del capitolo cattedrale di Squillace, di R. patronato, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo.

Alla bolla vescovile, con la quale il sac. Giovanni Iannoni è stato canonicamente investito di un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Squillace.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	91459	70 —	Devoto Colomba nata *Verro* del vivente *Antonio* dom. a Genova	Devoto Colomba nata *Ferro* di *Domenico* dom. a Genova
»	670243	56 —	*Ferraudi* Enrico e Giuseppe fu Giovanni Maria, eredi indivisi dell'avo paterno Giuseppe *Ferraudi*, presunti assenti sotto la curatela speciale di Olivero Alessio fu Sebastiano dom. a Saluzzo (Cuneo)	*Feraudo* Enrico e Giuseppe fu Giovanni Maria, eredi indivisi dell'avo paterno Giuseppe *Feraudo* presunti assenti ecc. come contro
»	538303	24 50	Rosica Amalia fu Fileno moglie di Sabbatino Giovambattista dom. a Napoli con usufrutto a Mele Luigi fu *Gennaro*	Intestata come contro, con usufrutto a Mele Luigi fu *Vincenzo Gennaro*
»	417432	115 50	Cosenza-De Lauro Giuseppe, Giulia, Emilia, Silvia ed Arturo fu *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà della madre Sosti Antonia fu Pietro ved. Cosenza-De Lauro dom. in Rossano (Cosenza) con usufrutto a Sosti Antonia fu Pietro ved. di Cosenza-De Lauro *Giuseppe*	Cosenza-De Lauro Giuseppe, Giulia, Emilia, Silvia ed Arturo fu *Federico-Giuseppe* minori ecc. come contro, con usufrutto a Sosti Antonia fu Pietro ved. di Cosenza-De Lauro *Federico-Giuseppe*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Bracci Vincenzo di Giuseppe, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 212 ordinale, n. 68 di protocollo e n. 3038 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Pisa

in data 3 marzo 1913, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 28, consolidato 3 12 00, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Bracci Vincenzo di Giuseppe, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 18 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 1° agosto 1913, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 3ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3 0[0 netto di 1ª e 2ª categoria create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesse in dipendenza del R. decreto 19 detto mese ed anno n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di:

3280 sulle 343720 vigenti di 1ª categoria;
3280 sulle 343720 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre 1913.

Roma, 15 luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della divisione G.L.
G. AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 luglio 1913, in L. 102.86

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

9 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto	96.79 21	95.04 21	96.70 65
3.50 % netto (1902)	96.40 —	94.65 —	96 31 44
3 % lordo	65 33 33	64.13 33	64 67 73

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1913, reg. 42, decreti amministrativi, foglio 295, col quale si bandisce il concorso per un posto di assistente nella R. stazione bacologica di Padova con lo stipendio di L. 3000 annue;

Considerata la opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di assistente presso la R. stazione bacologica di Padova con lo stipendio annuo di L. 3000, bandito col decreto Ministeriale sopracitato è protratto dal 30 giugno 1913 fino al 31 luglio 1913.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 1913.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

CONCORSO a borse di studio nel R. orfanotrofio militare di Napoli.

Pel nuovo anno scolastico 1913-914 il Consiglio d'amministrazione dell'Orfanotrofio militare - in più dei benefici scolastici di cui presentemente già godono 84 orfani - concederà altre 20 borse di studio, le quali, a seconda dei corsi che si seguono o degli Istituti a cui si vuole far capo, possono giungere sino a 400 lire ciascuna.

Tali borse di studio sono concesse esclusivamente ad orfani di ufficiali del R. esercito.

Col nome generico di borsa di studio s'intende:

a) il pagamento di retta o parte di retta nei Collegi militari o in Convitti governativi o pareggiati;

b) il pagamento di tasse scolastiche e concorso per libri, pei giovani che frequentano Istituti medi e superiori.

A tutte le spese, in più della somma sovraindicata (provvista di corredo, manutenzione vestiario, tasse, ecc.), provvederanno le famiglie senza che l'Orfanotrofio abbia minimamente ad occuparsene.

Le domande per usufruire delle concessioni debbono pervenire alla:

Presidenza dell'Orfanotrofio militare
Napoli

non oltre il 31 luglio prossimo, corredate dei seguenti documenti:

a) stato di servizio del padre. (Saranno ritenuti validi i soli stati di servio rilasciati dal Ministero della guerra - Direzione generale leva e truppa);

b) atto di matrimonio;

c) atto di morte del padre;

d) situazione di famiglia per atto notorio, da cui ne risulti esattamente la condizione economica;

e) atto di nascita dell'orfano per cui si invoca il beneficio;

f) pagella dei punti conseguiti negli ultimi esami sostenuti;

g) ogni altro documento atto a provare l'intelligenza dell'orfano e la sua passione per lo studio.

Nella domanda dovrà essere indicato il Collegio, convitto, liceo, ecc., per cui si chiede il beneficio.

Saranno titoli di preferenza, per l'accoglimento della domanda:

a) la spiccata attitudine per lo studio;

b) la disagiata condizione economica della famiglia richiedente.

Viceversa ove dalla pagella e da altre informazioni che potrà assumere l'orfanotrofio risulti la mancanza d'intelligenza o di qualunque coltura, potrà il Consiglio d'amministrazione, invece della concessione della borsa di studio, indirizzare il giovane ad una scuola di arti e mestieri od altro istituto equivalente.

Ogni famiglia non potrà usufruire che di una sola borsa di studio.

I benefici concessi per effetto del presente avviso, saranno riconfermati per tutta la durata scolastica che si vuol seguire, sempre quando si ottenga a fine d'anno la promozione al corso superiore.

I giovani obbligati a ripetere un anno, perdono senz'altro il beneficio.

In via eccezionalissima potrà essere concesso un trattamento speciale di favore, da stabilirsi volta per volta, agli orfani degli ufficiali morti nella recente guerra italo-turca e nelle susseguenti operazioni militari in Libia.

Potrà del pari la borsa di studio essere portata - a titolo d'incoraggiamento - o all'atto della concessione od anche durante i corsi scolastici, da L. 400 a L. 600 per quei giovani i quali emergano sugli altri per ingegno, applicazione indefessa allo studio, carattere ecc., qualità di cui il Consiglio d'amministrazione potrà assicurarsi come meglio crede.

Pei giovani residenti nelle provincie meridionali le cui famiglie non abbiano speciali preferenze, l'educazione ed istruzione saranno date nei seguenti istituti:

Collegio militare di Napoli.
Convitto nazionale Giordano Bruno in Maddaloni.
Convitto Sant'Eligio in Napoli, per giovanette.
R. educandato Regina Margherita in Napoli, id.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Amministrazione provinciale scolastica di Vicenza

AVVISO DI CONCORSO

Il R. Provveditore agli studi

Visto il R. decreto 18 giugno 1908, n. 463;

NOTIFICA:

È aperto il concorso a un posto gratuito e a tre posti semigratuiti nell'Istituto delle dame inglesi in Vicenza, con avvertenza:

1. Che ai detti posti possono aspirare le fanciulle fornite dei seguenti documenti:

a) certificato di nazionalità italiana;

b) certificato di nascita, da cui risulti un'età non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 1° ottobre 1913, salvo che si tratti di concorrenti già alunne interne del collegio o provenienti da un istituto pubblico educativo.

In questo caso l'ammissione potrà farsi anche dopo i dodici anni compiuti;

c) certificato degli studi fatti;

d) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di vaccinazione;

f) attestato che dimostri le condizioni relativamente ristrette di fortuna;

g) dichiarazione con la quale i genitori, o chi ne fa le veci, si obblighino a corrispondere, in due rate semestrali anticipate, la somma di L. 376,88 corrispondente a metà della retta per i posti semigratuiti;

h) certificati scolastici indicanti i punti di merito e di condotta ottenuti dalle concorrenti nelle scuole percorse.

Potranno essere allegati i titoli, dai quali risultino le eventuali benemerenze dei genitori delle aspiranti per servizi prestati allo Stato o per preclare opere compiute.

2. Che le domande devono essere presentate al R. provveditore agli studi di Vicenza non più tardi del 31 luglio p. v., giorno in cui sarà chiuso il concorso.

3. Che il conferimento dei posti avverrà tenendo conto dei titoli sopra indicati, nonchè delle condizioni di fortuna delle aspiranti.

4. Che i posti di favore sono conferiti per la durata di tutti i corsi dell'Istituto, che sono stabiliti nel regolamento organico, o di quelli che ancora rimangono a compiersi dalla candidata. Ogni alunna ammessa ad un posto di favore deve portare seco il corredo descritto nell'allegato *C* del regolamento suddetto.

5. Che due sorelle non possono godere più d'un posto gratuito o di due semigratuiti e tre sorelle più d'un posto gratuito ed uno semigratuito o di tre posti semigratuiti.

6. Che perdono il posto di favore le alunne, le quali non abbiano superato gli esami di promozione eccettuate quelle che, per ragione di malattia, non siano state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

7. Che le alunne, le quali godono posti di favore, non possono volontariamente ripetere le classi e, compiuto l'intero corso, debbono lasciare l'Istituto.

Il concorso vale anche per quei posti che eventualmente si rendessero vacanti prima dell'apertura del nuovo anno scolastico.

Vicenza, 8 giugno 1913.

Il R. provveditore agli studi
G. BRUZZO.

Collegio femminile Sant'Agostino in Piacenza

AVVISO DI CONCORSO
a posti interni gratuiti di fondazione governativa

È aperto un concorso a numero due ed eventualmente tre posti gratuiti di fondazione governativa nel Collegio femminile Sant'Agostino in Piacenza.

I posti gratuiti non possono essere conferiti che a giovinette di civile, ma non agiata condizione, i cui genitori od avi abbiano acquistato titoli di benemerenze o per opere d'ingegno, o per servizi gratuiti resi al paese, o per servizi prestati, o nell'insegnamento, o nell'esercizio dell'arte salutare, o nella magistratura o nella milizia, o per essere stati impiegati esemplari in pubbliche amministrazioni.

L'ascendente che esercita la patria potestà sulla aspirante a conseguire un posto gratuito, o in mancanza di questo il tutore, dovrà presentare domanda in carta da bollo da cent. 60, al Comitato direttivo dell'Istituto (Piacenza, Stradone Farnese, n. 19) provvedendo che sia consegnata non oltre il 31 luglio 1913 (data della chiusura del concorso) e corredandola dei seguenti documenti:

a) attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante al 30 settembre del corrente anno avrà compiuto i sei anni e non avrà superato i dieci, salvo che negli anni precedenti abbia appartenuto o ad un Conservatorio femminile (istituto governativo) o come interna allo stesso Collegio Sant'Agostino: nel qual caso il posto potrà essere conferito all'aspirante, anche se abbia superato il decimo, ma non l'undicesimo anno di età;

b) certificato medico di sana costituzione fisica e di subita vaccinazione debitamente legalizzato;

c) atto di notorietà rilasciato dalla competente autorità municipale, dal quale risulti:

1° il luogo di origine dei genitori;

2° lo stato di famiglia dell'aspirante, cioè nome, età e condizione di tutte le persone di sua famiglia;

3° la condizione economica dei genitori e dell'aspirante, potendo questa per eredità o donazioni avere beni proprii;

d) attestato dell'agente delle imposte constatante le tasse che si pagano dai genitori e dall'aspirante in proprio;

e) attestato degli studi fatti se l'aspirante ha più di sei anni;

f) titoli comprovanti le benemerenze dei genitori o degli avi.

Si avverte che il Comitato direttivo del Collegio, che deve fare al Ministero le proposte delle nomine, non prende in esame quelle domande che gli fossero pervenute dopo la chiusura del concorso e quelle che fossero mancanti anche di uno solo dei sovraindicati documenti.

L'aspirante stata ammessa dal ministro della pubblica istruzione a godere un posto gratuito continuerà a goderlo fino al termine degli studi e cioè dei tre gradi elementare, complementare e superiore nei quali si divide l'insegnamento impartito nel Collegio tranne che volontariamente vi rinunci ovvero lo perda o per ragione di salute o per cattiva condotta o per mancata promozione negli esami di riparazione (qualunque ne sia stata la causa), o perchè la famiglia non abbia adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento dell'Istituto.

Le prescelte non potranno essere ammesse alla vita interna se non dopo che:

a) dal medico del Collegio siano state riconosciute atte all'ordinario regime di questo;

b) da chi esercita la patria potestà o la tutela sia stato sottoscritto l'atto di obbligazione al pagamento trimestrale delle spese che il regolamento pone a suo carico e all'osservanza di tutte le prescrizioni dal regolamento medesimo stabilite;

c) abbiano provvisto tutto il corredo.

Piacenza, 31 maggio 1913.

Per il Comitato direttivo
il presidente
avv. prof. Ernesto Pasquali.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dall'attitudine che assume, convien credere che la Bulgaria si veda a poco buon partito, perocchè fa ricorso alle ultime risorse di guerra ed accetta di trattare con la Turchia per la restituzione di parte dei territori, dacchè si è risaputo che anche questa torna ad armarsi. A conferma di questa situazione, veggansi i seguenti dispacci:

Sofia, 9. — La *Bulgaria*, giornale ufficioso, fa appello a tutti quelli che sono per legge dispensati dal servizio militare, affinchè concorrano alla difesa del paese.

*** Si ha da buona fonte che il presidente del Consiglio bulgaro Daneff ha risposto alla Porta, annunciando l'arrivo di Natchevich con istruzioni e pieni poteri.

Costantinopoli, 9. — Il governatore militare di Costantinopoli pubblica un comunicato col quale invita tutti gli ufficiali medici e i soldati dell'esercito di Ciatalgia in congedo o dell'esercito dell'ovest trasferiti a Ciatalgia a raggiungere immediatamente i loro rispettivi corpi.

Parigi, 9. — I giornali hanno da Costantinopoli: Le autorità militari requisiscono in fretta tutti i mezzi di trasporto.

***

Per ciò che concerne la mobilizzazione rumena un dispaccio da Londra, 9, cambia completamente il piano già prima annunciato della Rumenia; essa non avrebbe più un preciso obbiettivo, ma starebbe armata aspettando di vedere da qual parte più le convenga di schierarsi per i suoi interessi.

***

Il Comitato dei reclami finanziari dei belligeranti, sedente in Parigi, ha continuato i suoi lavori, dei quali informa il seguente dispaccio:

Parigi, 9. — La delegazione ottomana ha nuovamente insistito sulla necessità di non iniziare la discussione sui reclami degli Stati balcanici, che quando essi saranno tutti formulati e conosciuti nei loro particolari.

Il Comitato ha tuttavia proseguito fino ad oggi ad un esame sommario delle richieste formulate dalle delegazioni ellenica e bulgara, sulla questione del rimborso delle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra.

La delegazione ottomana ha dichiarato di accettare l'applicazione del semplice diritto comune quale risulta dalla convenzione del 1907 la quale prevede il rimborso di tali spese soltanto nei casi nettamente specificati.

La delegazione ottomana ha pure ammesso che sia tenuto conto per il Governo ellenico delle spese di mantenimento e di rimpatrio dei profughi ottomani. Essa si è, infine, riservata di pronunciarsi sui reclami presentati per la detenzione di navi greche allorchè le saranno noti i particolari di tali reclami.

Il ritorno dei Sovrani

Ottimo, felicissimo fu il percorso sul mare nel viaggio di ritorno compiuto dalle LL. MM. fino allo sbarco a Swinemünde.

La flotta svedese scortò il *yacht* reale *Trinacria* fino in alto mare, e lo lasciò dopo avere eseguito brillanti manovre, salutandolo con le artiglierie.

Il Re d'Italia ha inviato con la radiotelegrafia al Re di Svezia un caloroso telegramma di ringraziamento e di saluto.

Alle ore 10.30 il *yacht Trinacria* giunse a Swinemünde salutato dalle salve delle batterie dei forti e si è ancorato al molo imperiale, decorato con festoni e bandiere tricolori.

L'ambasciatore d'Italia, comm. Bollati, gli addetti militari e navali, il console generale d'Italia a Stettino Metzler, il vice-console Krist, il prefetto von Bootticher ed altri personaggi si sono recati a bordo del *Trinacria* ad ossequiare i Sovrani d'Italia.

I Sovrani, accompagnati dal ministro degli esteri italiano, on. marchese Di San Giuliano, e dai seguiti, sono sbarcati fra le acclamazioni della popolazione.

Il treno reale italiano attendeva i Sovrani che partirono nel pomeriggio per l'Italia.

I Sovrani, a mezzogiorno, assistettero alla sfilata della compagnia di onore del battaglione fucilieri preceduta dalla musica del reggimento di Stettino. I Sovrani sono stati acclamatissimi.

S. M. il Re decorò il console d'Italia a Stettino Metzler e il vice-console Krist.

Alle 18,13 il treno Reale italiano giunse a Francoforte sull'Oder e proseguì poco dopo per l'Italia.

DALLA LIBIA

Il generale Briccola è stato informato dal generale Tassoni che tutto è tranquillo nei territori occupati dalla sua divisione, compresa Zauia Feidia da noi presidiata.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il principe Aimone, giunto ieri sera alle 23.35 a Roma, da Napoli, ripartì per Livorno alle 23.55.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale tenutasi iersera sotto la presidenza dell'assessore prof. Ballori fu interamente dedicata a commemorare il compianto consigliere prof. Montemartini.

Durante la lettura del verbale della precedente seduta, allorquando si giunse al punto dove era riferito il discorso del Montemartini, pronunziato pochi momenti prima dell'assalto del male, tutto il Consiglio si levò in piedi.

Approvato il verbale, l'assessore Ballori, dopo aver data lettura di una lettera del sindaco Nathan, pronunziò un breve elevato discorso commemorativo.

Parlarono poscia i consiglieri Paglierini, Bonomi, Trompeo, Esdra Musanti, Falchi e Canti. Quindi l'assessore Ballori diede lettura di una nobile lettera di S. E. il ministro Nitti, e propose, a nome della Giunta, che le spese per i funerali siano sostenute dall'Amministrazione civica. La proposta venne approvata alla unanimità.

Alle 23 la seduta venne tolta.

Visita. — S. E. il ministro della marina Leonardi-Cattolica l'altro giorno ha visitato, ad Anzio, l'Orfanotrofio dei figli dei pescatori. Il ministro, che era accompagnato dalla signora Chiaraviglio-Giolitti e dal prof. Levi Morenos, fu ricevuto dal consigliere dell'Orfanotrofio cav. Galatini, dal sindaco cav. Mencacci con la Giunta, dalla sezione della Lega navale e da altri.

Visitati i locali, dei quali ebbe a lodare la disposizione e l'ordine, S. E. il ministro visitò gli Ospizi marini, congratulandosi col direttore sig. Carlo Lizzani.

Cortesie internazionali. — A Swinemünde, durante il banchetto offerto in onore dei personaggi italiani, recatisi ad ossequiare i Sovrani d'Italia al loro passaggio, e degli ufficiali del yacht reale italiano *Trinacria* e dell'incrociatore *Amalfi*, il borgomastro Graetzel emise un triplice urrà al Re d'Italia. L'addetto militare italiano a Berlino, conte Calderari di Palazzolo, rispose con un triplice hoch all'Imperatore.

Il consigliere Scheffler salutò gli ospiti italiani in nome della città.

Liberazione di prigionieri. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il console generale di Alessandria, comm. Naselli, ha informato il Governo che con un battello guardacoste del governo egiziano sono arrivati ad Alessandria due soldati italiani fatti prigionieri, perchè feriti, ad Ettangi il 16 maggio, ed arrivati in Egitto insieme con Aziz Alì bey e con le sue truppe.

I loro nomi sono: Silvio Carli, del distretto di Verona, San Bonifacio, e Pietro Bellona, del distretto di Pavia, Rosasco, entrambi dell'11° fanteria, e rispettivamente della prima e seconda compagnia.

Il R. console è andato a ricevere i due soldati a bordo e li avvierà in Italia domani, su piroscafo nazionale.

Essi sono ristabiliti dalle loro ferite ed in ottima salute ».

Nelle riviste. — Ricca di artistiche fotoincisioni, alcuna delle quali fuori-testo, e di articoli scientifici e letterari non poco interessanti ed utili, la rivista internazionale illustrata « La fotografia artistica » ha pubblicato il numero del mese di giugno. È una nuova pagina d'arte e di scienza, di critica geniale e serena che si aggiunge alle molte della bella rivista torinese.

Interessante fra i vari articoli havvi nel numero attuale della « Fotografia artistica » una biografia di Angelo Dall'Oca Bianca, illustrata da fototipie rappresentanti i principali quadri dell'illustre pittore veronese.

Incidente marittimo. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica avergli il R. console d'Italia in Algeri telegrafato che il piroscafo *Germania*, il quale dovette fermare la sua rotta in alto mare per gravi avarie al macchinario, è stato rimorchiato in quel porto senza inconvenienti.

Gli 860 emigranti nostri imbarcati sul *Germania* sono perfettamente tranquilli e pregano il Commissariato di rassicurare le loro famiglie per mezzo della stampa.

Il Commissariato ha disposto che il piroscafo *Sant'Anna*, della stessa Compagnia, si rechi ad Algeri per fare il trasbordo degli emigranti e proseguire il viaggio per New York.

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 9. — L'*Agenzia telegrafica rumena* è autorizzata a smentire la notizia, secondo la quale il Governo austro-ungarico avrebbe proibito il transito del materiale da guerra destinato alla Rumenia.

BRUNSBUTTEL, 9. — L'Imperatore Guglielmo è partito alle ore 2,35 a bordo dell'*Hohenzollern* per una crociera nel nord.

LONDRA, 9. — *Camera dei lordi*. — Il marchese di Lansdowne annuncia che presenterà lunedì in occasione della discussione in seconda lettura del bill sull'Home rule un ordine del giorno così concepito: La Camera rifiuta di esaminare il bill finchè non sia stato sottoposto al giudizio del paese.

Si crede che il testo dell'ordine del giorno equivalga soltanto a proporre il rigetto del bill e mettere in rilievo la tesi dell'opposizione che la questione non venne sottoposta al verdetto del paese in occasione delle ultime elezioni generali.

BELGRADO, 9. — Istip è stata presa dalle truppe serbe stamane. Dopo che il due luglio furono respinte sull'altra riva della Bregalnitza, le truppe serbe cominciarono, il 3 luglio, l'attacco decisivo su tutto il fronte.

Il sei luglio fu riportata la brillante vittoria di Cosciana, nella quale l'ala destra bulgara, forte di cinquanta battaglioni e di più di cento cannoni, fu completamente sconfitta.

L'ala destra bulgara fu separata dall'ala sinistra, forte di sessanta battaglioni e di più di centoventi cannoni.

L'ala sinistra fu respinta nella direzione di Tsraevoselo a 35 chilometri dalle posizioni che occupava al principio del combattimento.

Il centro bulgaro a Istip riuscì a mantenersi fermo e a proteggere la ritirata dell'ala sinistra, mentre le truppe serbe inseguivano l'ala destra bulgara.

La presa di Istip dimostra la brillante vittoria dell'esercito serbo su tutto il fronte.

Dopo la battaglia di Istip, i bulgari si ritirano verso Radovitche e Pentchevo inseguiti dalle truppe serbe e dall'esercito greco, che si apre la via dalla parte della Strumitza.

La battaglia della Bregalnitza è una delle più grandi e micidiali della guerra balcanica e occuperà un posto eminente nella storia

militare moderna per l'accanimento col quale fu combattuta e per le perdite dei combattenti.

BELGRADO, 9. — Le truppe serbe proseguono la loro marcia in direzione di Giuma.

I greci si sono impadroniti di Serres e la loro flotta bombarda Cavalla.

BUKAREST, 9. — Nei circoli competenti si è d'avviso che l'incidente sorto per il fatto che alcuni soldati rumeni hanno tirato su una nave austro-ungarica sarà facilmente risolto, perchè non gli si attribuisce alcuna importanza.

SOFIA, 10. — L'*Agenzia Bulgara* annunzia che le truppe bulgare ottennero oggi un sensibile successo su tutta la linea di battaglia.

Tutti gli attacchi serbi sul fronte di Sultan Tepè e Pataritza furono respinti con enormi perdite serbe. I serbi furono poscia contrattaccati e messi in fuga.

Le truppe bulgare inseguono il nemico che batte in ritirata verso Egri Palanka.

Un combattimento accanito è impegnato presso Cosciana. Ivi pure i serbi furono respinti con perdite considerevoli. Dopo ciò la settima divisione bulgara ha preso l'offensiva.

Gli attacchi dell'ala sinistra greca a nord di Doiran furono pure respinti con grosse perdite. A est, sulla sponda destra dello Struma, le truppe greche operano debolmente.

MADRID, 10. — Si conferma che Sanchez Alegre, l'autore del recente attentato contro Re Alfonso XIII è stato condannato a morte.

La sentenza di condanna constata che l'attentato fu premeditato e compiuto a tradimento.

La sentenza riconosce che Alegre è epilettico, ma afferma che al momento dell'attentato era in possesso di tutte le sue facoltà.

Sanchez Alegre ha rifiutato di firmare la sentenza.

Si annuncia che egli ricorrerà in Cassazione.

PARIGI, 10. — I giornali hanno da Pietroburgo, 9: Il ministro di Bulgaria ha informato oggi il ministro degli affari esteri Sazonoff che Re Ferdinando ha dato ordine a tutte le sue truppe di ripiegare su tutta la linea per evitare una grande battaglia e per lasciare, così, tutta intera la possibilità di negoziare la cessazione delle ostilità.

SALONICCO, 10. — Un treno è giunto sino a Hadij Beylick. Petric è stata occupata oggi. Sono giunti a Salonicco 200 prigionieri.

ATENE, 10. — Si apprende da buona fonte che i bulgari hanno sgombrato Kavalla. Corre voce che essi avrebbero anche sgombrato Dedeagatch.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

9 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 4
Termometro centigrado al nord	25.0
Tensione del vapore, in mm.	8.05
Umidità relativa, in centesimi	34
Vento, direzione	W
Velocità in km.	31
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.9
Temperatura minima, id.	18.0
Pioggia in mm.	—

9 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Spagna, **minima** di 755 sull'Islanda e sulla Polonia; massimo secondario di 768 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 6 mm. sulla Campania e isole; temperatura diminuita; venti fortissimi settentrionali in Liguria, forti tra nord e ponente sull'Emilia, Toscana, Abruzzo, Campania e Capitanata; pioggie e temporali in Val Padana, Marche ed Umbria.

Barometro: massimo a 766 in Sardegna, minimo a 757 sul Veneto.

Probabilità: venti forti intorno a ponente; cielo generalmente sereno; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 luglio 1913

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	agitato	22 8	15 8
Sanremo	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	23 3	16 6
Spezia	coperto	legg. mosso	21 9	14 2
Cuneo	sereno	—	22 0	13 7
Torino	sereno	—	20 6	14 3
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/4 coperto	—	24 6	12 1
Domodossola	1/4 coperto	—	21 6	12 8
Pavia	coperto	—	24 4	13 6
Milano	3/4 coperto		21 1	13 2
Como	—		—	—
Sondrio	—		—	—
Bergamo	1/2 coperto	—	19 0	11 0
Brescia	3/4 coperto	—	22 2	15 7
Cremona	3/4 coperto		25 4	13 3
Mantova	coperto		27 0	12 6
Verona	coperto	—	24 8	14 0
Belluno	1/2 coperto		18 5	11 2
Udine	3/4 coperto	—	21 8	15 4
Treviso	3/4 coperto	—	23 1	13 5
Vicenza	1/4 coperto	—	25 5	14 8
Venezia	3/4 coperto	calmo	23 6	15 2
Padova	3/4 coperto	—	25 3	15 0
Rovigo	coperto	—	26 3	13 7
Piacenza	coperto	—	25 2	13 9
Parma	coperto	—	25 7	12 8
Reggio Emilia	coperto	—	26 8	14 1
Modena	coperto	—	28 0	14 4
Ferrara	coperto	—	26 8	13 5
Bologna	piovoso	—	26 0	16 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto		26 8	21 2
Pesaro	coperto	?	29 0	17 0
Ancona	1/4 coperto	agitato	27 8	14 2
Urbino	coperto		22 4	13 4
Macerata	1/2 coperto		25 5	15 5
Ascoli Piceno	sereno		27 0	19 5
Perugia	1/2 coperto	—	23 0	12 5
Camerino	3/4 coperto	—	25 2	10 0
Lucca	1/2 coperto	—	24 0	17 1
Pisa	sereno	—	24 8	16 3
Livorno	1/4 coperto	grosso	24 0	18 0
Firenze	coperto		24 8	16 8
Arezzo	3/4 coperto	—	25 8	15 4
Siena	1/4 coperto	—	24 2	17 2
Grosseto	1/4 coperto	—	29 0	15 2
Roma	sereno	—	27 4	18 0
Teramo	sereno	—	29 4	16 9
Chieti	sereno		27 4	17 3
Aquila	1/4 coperto	—	25 8	13 4
Agnone	sereno	—	24 5	12 7
Foggia	sereno	—	34 0	20 0
Bari	sereno	legg. mosso	32 4	21 2
Lecce	sereno		31 0	20 5
Caserta	1/2 coperto		29 6	16 6
Napoli	sereno	mosso	26 7	18 8
Benevento	1/2 coperto		29 0	18 6
Avellino	1/4 coperto		25 7	17 2
Mileto	1/2 coperto		31 4	17 0
Potenza	1/2 coperto		26 0	14 3
Cosenza	3/4 coperto		33 0	20 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	27 8	10 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	29 5	21 2
Palermo	coperto	agitato	33 8	17 9
Porto Empedocle	nebbioso	mosso	25 5	20 4
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 0
Messina	coperto	calmo	30 5	20 2
Catania	sereno	calmo	36 7	20 9
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	mosso	29 8	14 0
Sassari	1/4 coperto	—	25 8	14 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate **TUMINO RAFFAELE**, *Gerente responsabile.*